

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

- 1.1. E' costituita una Associazione denominata "Arbitrando". L'Associazione ha sede in Milano.
- 1.2. La sede potrà essere trasferita altrove con deliberazione dell'assemblea di cui si darà atto con apposito verbale trascritto sul libro delle adunanze delle assemblee dei soci.
- 1.3. Potranno essere istituite sedi secondarie, anche all'estero.

TITOLO II

FINALITA' E OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

FINALITA'

- 2.1. L'Associazione considera l'arbitrato uno strumento di risoluzione delle controversie sotto-utilizzato nel panorama giuridico italiano.
- 2.2. Si prefigge di ampliarne la conoscenza e l'adozione, in Italia e all'estero, eventualmente anche attraverso il ripensamento e l'adattamento di quelle che sono considerate le sue principali caratteristiche: competenza e disponibilità degli arbitri; loro scelta da parte dei litiganti; informalità, riservatezza e speditezza del procedimento.
- 2.3. Contrariamente ad una diffusa percezione, l'Associazione ritiene che una procedura arbitrale possa essere svolta in modo da contemperare la soddisfazione delle parti con l'equo riconoscimento economico per gli arbitri anche in procedure di contenuto valore, ed opererà in tal senso.
- 2.4. Intende contribuire, mediante attività sia informative che formative, alla crescita di una classe di arbitri indipendenti, preparati e consci della delicatezza del ruolo ricoperto.
- 2.5. L'Associazione persegue la diffusione dell'arbitrato senza pregiudizio per il coordinamento tra esso e la giurisdizione ordinaria da un lato, tra esso e gli altri strumenti di risoluzione delle controversie, ad esempio la mediazione, dall'altro lato.
- 2.6. L'Associazione non intende costituirsi quale centro per la gestione di arbitrati amministrati.

Art. 3

CARATTERISTICHE

- 3.1. L'Associazione non ha fine di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità generali e degli obiettivi indicati.
- 3.2. Essa è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile e delle leggi, internazionali e nazionali, applicabili, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 4

OBIETTIVI

4.1. L'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- a. promuovere la conoscenza e la diffusione dell'arbitrato, sia ad hoc che amministrato;
- b. agevolare le parti nella scelta di arbitri competenti, corretti e imparziali; in particolare, in arbitrati ad hoc di contenuto valore, rendere possibile la nomina di arbitri disposti a gestire la procedura arbitrale a condizioni economiche ragionevoli. Per arbitrato di contenuto valore si intende quello il cui quantum è inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila) ovvero al diverso valore determinato con autonoma delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò richieda la modifica del presente Statuto;
- c. favorire, tra i soci e gli associati dell'Associazione, il confronto sulla conduzione della procedura arbitrale e l'approfondimento di temi arbitrali di comune interesse;
- d. sviluppare strumenti e best practices per la conduzione più corretta ed efficace delle procedure arbitrali;
- e. incentivare, anche attraverso l'istituzione di borse di studio o consimili iniziative, l'avvicinamento all'arbitrato da parte di studenti universitari e giovani professionisti;
- f. cooperare per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione con organismi italiani e stranieri aventi analoghe finalità;
- g. organizzare eventi formativi e informativi aventi ad oggetto l'arbitrato, sia ad hoc sia amministrato, nazionale ed internazionale, anche nell'alveo di convegni e di corsi dedicati ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie;
- h. contribuire, eventualmente con sostegno anche economico, alla formazione dei soci e degli associati mediante partecipazione a qualificate iniziative esterne all'Associazione;
- i. pubblicare, in forma cartacea o elettronica, contributi di varia ampiezza e profondità sulla materia arbitrale;
- l. fornire, a titolo gratuito ovvero oneroso, servizi per l'organizzazione e lo svolgimento di procedure arbitrali, sia *ad hoc* sia amministrato;
- m. fare quant'altro necessario o utile per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi sociali.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

CATEGORIE

5.1. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si avvarrà del contributo di diverse figure, sia professionali sia di provenienza privata o imprenditoriale.

5.2. L'ingresso nell'Associazione è aperto ai soggetti che diano garanzia di competenza, imparzialità e serietà, e che siano in grado di contribuire alle attività di cui al Titolo II del presente Statuto.

5.3. La competenza in materia di arbitrato sarà principalmente valutata sulla base dei seguenti parametri:

- i. esperienza pratica in procedure arbitrali e
- ii. partecipazione a corsi di qualità affidante sull'argomento arbitrale.

5.4. L'Associazione comprende soci promotori e soci ordinari, i quali tutti, con l'iscrizione, accettano le norme del presente Statuto.

5.5. Sono soci promotori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

5.6. Sono soci ordinari i soggetti che sono entrati a far parte dell'Associazione in un momento successivo a quello della costituzione della stessa e che siano stati ammessi a tale categoria per delibera del Consiglio Direttivo.

5.7. La qualifica di socio non è trasmissibile.

5.8. E' facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare uno o più soci onorari in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10 (dieci).

Art. 6

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

6.1. L'ingresso nell'Associazione avverrà per cooptazione, dietro presentazione di almeno un socio.

6.2 Il soggetto che intende associarsi deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Statuto.

6.3 L'ammissione del nuovo socio sarà deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato dei Promotori.

6.4 L'ammissione si perfezionerà con il versamento della quota annuale.

6.5 I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per recesso o esclusione.

6.6. Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. Il socio che recede non ha diritto di vedersi restituita la quota associativa né una sua parte.

6.7 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato dei Promotori, nei confronti dei soci:

- a. che non partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b. che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c. che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di socio o gli impegni assunti verso l'Associazione;
- d. che abbiano perso i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

6.8 Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, al verificarsi di comportamenti contrastanti con lo spirito e le finalità dell'Associazione, sentito il parere del Comitato dei Promotori, formulare monito scritto nei confronti del socio o deciderne la sospensione sino ad un anno.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 Con la qualifica di socio, si acquista il diritto a:

- a. partecipare alle assemblee,
- b. votare direttamente o per delega,
- c. ricoprire cariche sociali,
- d. partecipare alle attività formative ed alle altre iniziative promosse dall'Associazione,
- e. essere nominabile quale arbitro, secondo quanto previsto dall'apposito protocollo, in procedure arbitrali in qualunque modo riferite all'Associazione. Tale diritto sarà acquisito dopo non meno di due

anni di appartenenza all'Associazione e, se così disposto dal Consiglio Direttivo, previo versamento di un importo una tantum.

7.2 I soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto e gli obiettivi dell'Associazione ivi previsti,
- b. pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi integrativi che venissero stabiliti,
- c. osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Art. 8

QUOTA ASSOCIATIVA

8.1 Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione, di entità adeguata almeno al pareggio di bilancio, come da preventivo annuale.

8.2 Il Consiglio Direttivo potrà anche stabilire un contributo integrativo da versarsi una tantum all'atto di iscrizione all'Associazione o successivamente dopo almeno un biennio.

8.3 L'appartenenza all'Associazione si rinnova automaticamente di anno in anno e comporta l'obbligo di versamento della quota associativa e degli eventuali contributi integrativi deliberati per l'anno in corso.

8.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa, e degli eventuali contributi integrativi deliberati dal Consiglio Direttivo.

8.5 E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

8.6 I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi ne' rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione dall'Associazione stessa.

8.7 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a causa di morte.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

ORGANI ORDINARI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1 Sono organi ordinari dell'Associazione:

- ✓ l'Assemblea dei soci,
- ✓ il Presidente,
- ✓ i Vice-presidenti,
- ✓ il Consiglio Direttivo,
- ✓ il Comitato dei Promotori,
- ✓ il Tesoriere,
- ✓ il Segretario.

Art. 10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Associazione ha nell'Assemblea dei soci il suo organo principale.

10.2 Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

10.3 L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile dell'anno in corso, per la verifica delle attività svolte, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

10.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme.

10.5 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente, o da un socio da questi incaricato, mediante posta elettronica oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o mediante fax, inviati almeno 10 (dieci) giorni prima. La convocazione indica la data, l'ora e le altre modalità di svolgimento dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno da trattare.

10.6 Le assemblee ordinarie potranno tenersi anche per teleconferenza, oppure mediante procedura scritta, secondo le modalità di seguito indicate.

10.7 L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti.

10.8 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

10.9 Ogni socio in regola con i versamenti ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare alle assemblee con delega scritta da altro socio; nessun socio può rappresentare più di tre soci, computandosi le deleghe ai fini del quorum costitutivo.

10.10 Tutte le assemblee decideranno a maggioranza semplice.

10.11 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo stesso;
- c. eleggere il Presidente dell'Associazione e gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere;
- d. deliberare sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e. nominare soci onorari dell'Associazione, non soggetti al pagamento della quota annuale e degli eventuali contributi integrativi, senza diritto di voto e non eleggibili alle cariche sociali;
- f. deliberare la istituzione di organi straordinari;

- in sede straordinaria:

- i. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

ii. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

10.12 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

10.13 Una copia del verbale delle delibere delle assemblee sarà inviata ai soci per posta elettronica.

10.14 Qualora ritenuto necessario od opportuno, il Presidente dell'Associazione interpellerà i soci, inviando loro una proposta di decisione scritta, con qualunque mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento. I soci dovranno esprimere il proprio voto entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della proposta di decisione. Il silenzio del socio protratto per almeno giorni 11 (undici) sarà considerato astensione e la decisione si intenderà adottata se ottiene la maggioranza dei voti.

10.15 Il Presidente dell'Associazione, oppure un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato, oppure un socio a ciò designato, verificherà la regolarità della procedura decisionale di consultazione scritta, provvederà a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguirà i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicherà a tutti i soci i risultati della decisione.

Art. 11

IL PRESIDENTE

11.1 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo.

11.2 Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

11.3 Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi.

11.4 Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria.

11.5 In caso di urgenza, il Presidente può compiere gli atti necessari per la tutela degli interessi dell'Associazione, con l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni per la relativa ratifica.

11.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni ed attribuzioni competono al Vice-presidente. In caso di nomina di due o più Vice-presidenti tali funzioni e attribuzioni competono al Vice-presidente facente parte del Consiglio Direttivo; nel caso di più Vice-presidenti facenti parte del Consiglio Direttivo, le funzioni e attribuzioni competono la Vice Presidente più anziano.

Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I VICE-PRESIDENTI

12.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di (sette) membri, scelti tra i soci dall'Assemblea, che restano in carica tre anni e, in caso di qualsiasi impedimento, saranno sostituiti da soci, nominati dall'Assemblea.

12.2 Il Consiglio Direttivo assegna ad uno dei propri membri la carica di Vice-presidente dell'Associazione.

12.3 Il Consiglio Direttivo potrà affidare di propria iniziativa gli incarichi sociali ritenuti necessari. In particolare, potrà nominare tra i soci altri Vicepresidenti, anche per incarichi di carattere temporaneo, fissandone la durata.

12.4 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni quattro mesi, tramite posta elettronica.

12.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

12.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche per teleconferenza oppure mediante consultazione scritta, secondo le modalità di seguito indicate.

12.7 Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

12.8 Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuovi soci; adotta i provvedimenti disciplinari.

12.9 E' sua facoltà redigere protocolli e disciplinari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

12.10 Il Consiglio Direttivo assegna gli incarichi arbitrari secondo quanto previsto dall'apposito protocollo.

12.11 Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. Un consigliere che abbia esaurito il periodo di cui al presente comma (3 mandati consecutivi) potrà essere rieletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

12.12 Qualora ritenuto necessario od opportuno, il Presidente dell'Associazione interpellerà i consiglieri, inviando loro una proposta di decisione scritta, tramite posta elettronica. I consiglieri dovranno esprimere il proprio voto entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della proposta di decisione. In casi d'urgenza, tale lasso di tempo potrà essere ridotto a 5 giorni lavorativi. La decisione sarà adottata decorso il relativo termine.

12.13 Il Presidente dell'Associazione, oppure un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato, verificherà la regolarità della procedura decisionale di consultazione scritta, provvederà a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei consiglieri, eseguirà i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo e comunicherà al Consiglio Direttivo i risultati della decisione.

Art. 13

IL COMITATO DEI PROMOTORI

13.1 Il Comitato dei Promotori è formato da tutti i soci che parteciparono alla costituzione dell'Associazione.

13.2 E' organo consultivo e di vigilanza e svolge funzione di collegamento tra il Consiglio Direttivo e i soci ordinari dell'Associazione; a tale scopo, ai membri del Comitato dei Promotori, diversi dai membri del Consiglio Direttivo, potranno essere affidati compiti di coordinamento di soci.

13.3 Il Comitato dei Promotori sovrintende alla gestione dell'Associazione. Vigila sull'assegnazione, secondo l'apposito protocollo, degli incarichi arbitrari.

13.4 E' consultato dal Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior importanza quali, a solo titolo esemplificativo, l'ammissione di nuovi soci, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari ed i rapporti con le altre associazioni.

13.5 A seguito della consultazione di cui al punto precedente, in caso di mancata espressione per iscritto del proprio parere entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento, la proposta si intenderà approvata.

Art. 14

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

14.1 Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci e, ove richiesto, delle riunioni del Consiglio Direttivo.

14.2 Cura la raccolta e diffusione dei protocolli sociali e provvede, in coordinamento con il Presidente, alle convocazioni delle assemblee, con i mezzi previsti; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

14.3 Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, predispone i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

14.4 Le cariche degli organi dell'Associazione sono essenzialmente gratuite. Tuttavia, in casi individuati, il Consiglio Direttivo può deliberare compensi o rimborsi spese per specifiche funzioni o iniziative. Tale deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea immediatamente successiva.

Art. 15

ORGANI STRAORDINARI

15.1 E' organo straordinario dell'Associazione il Comitato Scientifico.

15.2 Altri organi straordinari potranno essere istituiti dall'Assemblea ordinaria, senza necessità di modificare il presente Statuto.

Art. 16

IL COMITATO SCIENTIFICO

16.1 Il Comitato Scientifico è composto da non meno di 3 (tre) membri e non più di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea anche tra non soci dell'Associazione.

16.2 Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato da un Vice-presidente eletto dal Comitato medesimo nel proprio seno.

16.3 I membri sono scelti tra personalità distinte nel campo dell'arbitrato, del diritto commerciale, del commercio interno ed internazionale, del diritto comparato, del diritto di procedura civile (e/o nel campo professionale in genere).

16.4 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In particolare, il Comitato Scientifico:

- ✓ fornisce al Consiglio Direttivo indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
- ✓ elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione che con istituzioni nazionali ed internazionali;

- ✓ formula suggerimenti per la migliore divulgazione degli obiettivi e dei risultati dell'attività dell'Associazione;
- ✓ si pronunzia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- ✓ supervisiona l'eventuale attività di tipo pubblicistico dell'Associazione;
- ✓ supervisiona l'eventuale attività di tipo formativo dell'Associazione.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17

PATRIMONIO

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative versate dai soci;
- b. dai versamenti dei soci;
- c. da eventuali lasciti e donazioni;
- d. da eventuali contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed altri enti in genere;
- e. da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività di formazione;
- f. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali.

17.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 18

PAGAMENTI E SPESE

18.1 Il Consiglio Direttivo autorizza preventivamente le spese o, a seconda dei casi, le ratifica successivamente. Il Presidente e il Tesoriere costituiscono per conto dell'Associazione rapporti di conto corrente bancario senza possibilità di scoperto a firma singola per un ammontare fino a Euro 3.000,00 (tremila), e a firma doppia per somme più elevate.

Art. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO

19.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo, unitamente al Tesoriere dell'Associazione, redige il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

19.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.

19.4 Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti i soci e degli associati insieme alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

19.5 Il Presidente espone all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 20

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

20.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria ai sensi degli artt. 10.8 e 10.10.

20.2 Sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione dell'Associazione delibera l'Assemblea in sede straordinaria.

20.3 In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad ente di primario rilievo avente il medesimo scopo sociale, con l'onere di destinarla ad attività di formazione in materia di arbitrato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite nel codice civile e la normativa vigente.

Art. 22

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

22.1 Le parti potranno sottoporre le eventuali controversie derivanti dal presente Statuto al tentativo di mediazione disciplinato dal Regolamento di un organismo - avente sede a Milano - iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero di Giustizia.

22.2 Qualora il tentativo di mediazione non dia esito o non si concluda entro il termine di 120 (centoventi) giorni, tutte le controversie derivanti dal presente Statuto saranno risolte mediante arbitrato, rituale e di diritto, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.